

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 367

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 dicembre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D172/25

Roma, 30-12-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 novembre 2025, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciriani", enclosed in an oval shape.

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753), ai sensi dell’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024».

1. Premessa

Il regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, entrato in vigore il 16 novembre 2023, istituisce una protezione a livello dell’UE delle IG per i prodotti artigianali e industriali - come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc.

Il legislatore comunitario ha inteso integrare la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell’Unione europea.

L’obiettivo è stato infatti quello di creare a livello di UE un meccanismo atto a proteggere i nomi di prodotti conosciuti nel nostro Paese con il vetro di Murano, le ceramiche di Vietri o di Caltagirone, le lavorazioni in corallo o i Cammei di Torre Del Greco e tanti altri ancora.

Mentre più della metà degli Stati membri aveva già istituito specifici sistemi nazionali di protezione per i prodotti artigianali e industriali con caratteristiche diverse, gli altri Stati membri utilizzavano solo marchi e/o norme sulla concorrenza sleale per proteggere i beni immateriali.

A livello di Unione, i produttori possono registrare marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione. Tuttavia il ricorso alla protezione del marchio non consente ai produttori di prodotti industriali e artigianali di certificare a livello di Unione il legame tra qualità e origine geografica che segnala le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali. A causa dell’incertezza giuridica derivante dalla frammentazione, i produttori incontrano difficoltà a proteggere i prodotti artigianali e industriali legati a una zona geografica.

L’obiettivo del regolamento è quindi quello di stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione. Si intende pertanto migliorare la posizione dei produttori ai fini della protezione nell’Unione dei prodotti artigianali e industriali dalla contraffazione e per offrire loro incentivi a investire in tali prodotti. Si intende altresì migliorare la visibilità sui mercati dei prodotti artigianali e industriali autentici a vantaggio dei consumatori. Le regioni in cui operano i produttori potranno beneficiare della protezione prevista per i prodotti tipici e potranno sviluppare il potenziale turistico per mantenere e attrarre forza lavoro qualificata e salvaguardare il patrimonio culturale.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) svolgerà un ruolo importante nell’attuazione del nuovo sistema di protezione, in particolare per quanto riguarda le procedure di registrazione delle IG artigianali e industriali.

2. I principi della delega

Con il presente provvedimento si dà attuazione all’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024» che reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al

regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.

Il comma 2, dell'articolo 25 indica i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della L. n. 234/2012.

Nello specifico, è stabilito che il decreto delegato deve:

- a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, a norma dell'articolo 12 del regolamento. Nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento, la norma stabilisce che al Ministero siano assicurate le relative funzioni;
- b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 17 del regolamento;
- c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse,
- d) designare una o più autorità, caratterizzate dai requisiti dell'obiettività e dell'imparzialità, come responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento; la norma impone altresì la trasparenza nell'azione;
- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy nella misura di un dirigente non generale e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, nelle more della procedura di reclutamento.

Riguardo ai principi della delega di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che potendosi figurare violazioni anche di natura penale legate alla possibile contraffazione delle indicazioni geografiche si è proceduto ad introdurre alcune modifiche all'art. 517-quater del codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari al fine di estendere la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali ed industriali.

Non avendo disposto ulteriori violazioni di natura penale, non è stata prevista un'ammenda alternativa al caso dell'arresto, né sono state previste, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.

Considerato che la maggior parte delle fattispecie di possibili violazioni, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 517-quater del codice penale, attengono ad obblighi informativi, sono state previste prevalentemente sanzioni di natura amministrativa, non sono state previste le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Conformemente ai principi della delega, che individua dei limiti minimi e massimi dell'importo della sanzione, sono state previste sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. I limiti edittali sono infatti ricompresi tra euro 250 e euro 24.000.

Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati 6 scaglioni di diverso importo della sanzione commisurati alla gravità della stessa. Nell'ambito di tali scaglioni è stato rispettato il disposto dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo un moltiplicatore non superiore a 8 fra la sanzione minima e quella massima, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Nella determinazione dell'entità della sanzione si è, inoltre, tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

3. Analisi dell'articolato

Il decreto si compone di 27 articoli ed è suddiviso in 3 Capi e VII Titoli.

L'**articolo 1** stabilisce il campo di applicazione del decreto che, nell'attuazione della delega legislativa, si sostanzia nell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

L'**articolo 2** reca le definizioni e le abbreviazioni stabilendo che ai fini dell'attuazione del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 ed inoltre quelle indicate nell'ambito del medesimo articolo 2.

L'**articolo 3** individua l'autorità competente per la fase nazionale, al comma 1, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento. Al comma 2, si stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

Il Capo I reca la disciplina delle procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione delle IG artigianali e industriali.

L'**articolo 4** individua le modalità di deposito stabilendo al comma 1 che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel decreto, sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. Con successive disposizioni operative della DGPI-UIBM saranno fornite le specifiche tecniche per il deposito. Al comma 2 è specificato che la DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento ed una data.

L'**articolo 5** disciplina la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, indicando anche gli elementi che in essa devono essere compresi, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento (UE) 2023/2411.

L'**articolo 6** reca la procedura per l'esame delle domande; al comma 1 è specificato che la divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Al comma 2 è indicato che decorsi 30 giorni dalla trasmissione della documentazione alla Regione o alle Regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411.

In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine di 60 giorni (comma 3).

Al comma 4 è stabilito che l'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda, fatti salvi i termini per l'acquisizione delle eventuali integrazioni, previsti al comma 3, e della trasmissione della documentazione alla Regione, prevista al comma 2. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136 *terdecies* del Codice della proprietà industriale (comma 5). Viene, infine, stabilito al comma 6 che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla Regione o alle Regioni interessate

Il Capo II reca la disciplina relativa alla procedura nazionale di opposizione

L'**articolo 7** introduce la disciplina del deposito dell'opposizione indicando che i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica. L'opposizione può essere basata su uno o più motivi previsti dall'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2023/2411, nonché nelle fattispecie riconducibili agli articoli 43 e 44 del medesimo regolamento ed è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità gli elementi indicati al comma 3. Al comma 4 viene, infine, specificato che la disciplina relativa al deposito dell'opposizione si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facoltà di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti in fase Unionale.

L'**articolo 8** regolamenta la fase del procedimento relativa all'esame delle opposizioni la cui competenza è incardinata presso la DGPI-UIBM.

Al comma 1 si specifica che entro un mese dalla ricezione di un'opposizione, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa, ai sensi del precedente articolo 7 comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dal successivo articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica si dà anche avviso ad entrambe le parti della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro tre mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di altri tre mesi. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione. Al comma 2 è stabilito che entro il periodo tassativo di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di una composizione amichevole di cui al comma 1, chi presenta l'opposizione deve presentare la documentazione elencata alle successive lettere a) e b). Al comma 3 è configurata la procedura in assenza di accordo. Nei commi da 4 a 8 viene disciplinato il procedimento di opposizione, al termine del quale la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.

L'**articolo 9** disciplina le ipotesi di sospensione della procedura di opposizione prevedendo la possibilità che il procedimento possa essere sospeso d'ufficio (comma 1) oppure su istanza di parte (comma 2) quando ricorrono le condizioni puntualmente indicate nella norma.

L’**articolo 10** disciplina l’estinzione della procedura di opposizione che si verifica nelle seguenti ipotesi: le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all’articolo 8, comma 1; l’opposizione è ritirata; la domanda di registrazione dell’indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata; l’indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposizione è cancellata; chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 15 del (UE) 2023/2411; è venuto meno l’interesse ad agire; il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo ed infine quando la domanda o la registrazione dell’indicazione geografica, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

L’**articolo 11** conferisce la facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135 del Codice della proprietà industriale con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136 *terdecies* del medesimo Codice.

Il Capo III reca la disciplina della procedura nazionale di decisione.

L’**articolo 12** stabilisce i presupposti per l’adozione della decisione da parte della DGPI UIBM nell’ambito della fase nazionale. In particolare il comma 1 prevede che in assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui al precedente articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell’esito dell’eventuale opposizione presentata, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell’indicazione geografica, conformemente all’articolo 16 del medesimo regolamento. Nel caso in cui, a seguito dell’accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito della procedura di opposizione di cui all’articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta (comma 2).

La decisione di cui ai commi precedenti è trasmessa al richiedente e alla Regione o Regioni interessate ed è pubblicata sul sito internet della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole (comma 3). Contro la decisione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136 *terdecies* del Codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del regolamento (UE) 2423/2411 (comma 4).

L’**articolo 13** disciplina le ipotesi di ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica, che può essere effettuata in qualunque fase del procedimento a livello nazionale o dell’Unione, con la presentazione da parte del richiedente alla divisione competente, dell’istanza di ritiro della domanda (comma 1). Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione, la divisione competente ne dà comunicazione all’EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411 (comma 2).

L’**articolo 14** indica le modalità di trasmissione della domanda di registrazione all’EUIPO stabilendo che la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

L’**articolo 15** regolamenta la possibilità di concedere al richiedente la protezione nazionale temporanea dell’indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all’EUIPO, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, la divisione competente conclude l’esame e decide in merito

all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza (comma 2). In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136 *terdecies* del Codice della proprietà industriale (comma 3). A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura “indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea”. È vietato l'utilizzo del simbolo unionale, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) n. 2023/2411 (comma 5).

La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata (comma 6).

L'**articolo 16** conferisce la possibilità ai richiedenti di avvalersi, ai sensi dell'articolo 70 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando la richiesta alla divisione competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (comma 1). La divisione competente esamina la richiesta ed al termine della procedura nazionale, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e ad EUipo conformemente all'articolo 70 comma 2 del regolamento (UE) 2023/2411 (comma 3). La decisione di cui al comma 3 è trasmessa al richiedente ed alla Regione o Regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi è reso pubblico sul sito internet della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole (comma 4).

Il Titolo IV reca le disposizioni relative alla procedura di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione.

L'**articolo 17** riguarda la modifica del disciplinare di produzione, stabilendo che i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.

Le modifiche ordinarie, come individuate dal paragrafo 5 del medesimo articolo 31, sono presentate alla Divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO (comma 2).

La richiesta di modifica è presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonché del documento unico. Si applica la procedura prevista dall'art. 5 del decreto (comma 3), qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei produttori. Nell'ambito dell'esame dell'istanza presentata dal richiedente, la divisione competente può chiedere un parere non vincolante alla Regione che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata (comma 6).

Quando la modifica è richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare è trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di 60 giorni (comma 7). Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2023/2411 – modifica ordinaria di carattere temporaneo - il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabile (comma 8).

Le modifiche del disciplinare da parte l'Unione, disciplinate all'articolo 31 commi 3 e 4 del Regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e,

una volta verificata la regolarità documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411 (comma 10). La DGPI-UIBM in caso di modifiche di carattere sostanziale da parte dell'Unione si riserva la facoltà di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale, di cui all'articolo 7 del presente decreto, ove ne ricorrono i presupposti (comma 11).

L'**articolo 18** reca le disposizioni sulla procedura di cancellazione delle IGP registrate, chiunque abbia un interesse legittimo può presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2411 (comma 1). La cancellazione può essere altresì richiesta dal richiedente in nome del quale è stata registrata (comma 2). La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al Titolo III del presente decreto legislativo (comma 3). Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO (comma 4).

La divisione competente può avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2023/2411 (comma 5).

Il Titolo V introduce la disciplina relativa alle attività di controllo e monitoraggio dando attuazione alla delega legislativa (art. 25, comma 2, lett. d)) che prevede la designazione di una o più autorità, caratterizzate dai requisiti dell'obiettività e dell'imparzialità, come responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento.

L'**articolo 19** riguarda la responsabilità dei produttori stabilendo che la verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilità di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

L'**articolo 20** individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy – DGPI UIBM l'autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411.

Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (comma 2).

Il comma 3 individua Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM quale autorità amministrativa titolare dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411. Il Ministero può delegare talune funzioni afferenti ai controlli ad uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411 (comma 4).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza per svolgere i compiti riferiti al monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo regolamento (UE), ed inoltre può delegare alla stessa le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza della il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM - di cui al precedente comma 3 (comma 5).

Il **Titolo VI** reca le disposizioni relative all’adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, dando attuazione al contenuto della delega legislativa che all’art. 25, comma 2, lett. c) prevede l’obbligo di adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse.

L’**articolo 21, dando applicazione all’articolo 40, p.1, lettera c) del regolamento**, riguarda le sanzioni penali ed introduce talune modifiche all’art. 517-quater del codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, le modifiche introdotte sono finalizzate ad estendere la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali ed industriali. Si tratta infatti del medesimo reato di falsificazione o alterazione delle indicazioni geografiche previsto a normativa vigente per i soli prodotti agroalimentari. L’estensione della disciplina penale ai prodotti IGP non agroalimentari è conforme al contenuto della delega ricevuta con la legge di delegazione 2024, articolo 25, comma 1 lettera c) che ha disposto l’adeguamento del sistema penale alle disposizioni del regolamento UE 2023/2411, riferito ai solo prodotti IGP.

All’interno dell’ampio genere della contraffazione dei segni, una tutela specifica è approntata alle indicazioni geografiche e alle denominazioni dei prodotti agroalimentari per il tramite dell’articolo 517-quater C.p. che attualmente copre la contraffazione e l’alterazione delle DOP e IGP relative ai prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (UE) n. 1151/2011), dei vini (Regolamento (UE) n. 1308/2013) e delle bevande spiritose (Regolamento (CE) n. 110/2008).

L’intervento richiesto dalla legge di delegazione europea non fa altro che inserire nella norma un riferimento a nuovi tipi di indicazioni geografiche e denominazioni, quelle relative ai prodotti artigianali e industriali, ma sempre all’interno della fattispecie codicistica menzionata, i cui caratteri differenziali rispetto a fattispecie attigue sono stati ormai elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza che la novella vada ad incidere sugli stessi.

In estrema sintesi, le fattispecie sanzionate dagli articoli 514, 517, 473 e 474 attengono specificatamente a contraffazione, alterazione di marchi, apposizione di nomi o segni che possano indurre a credere che i prodotti industriali appartengano ad un marchio già noto, con l’avvertenza che l’art. 517 c.p., inserito tra i delitti contro l’industria e il commercio, da un lato non menziona la contraffazione, elemento al contrario presente nelle disposizioni penali a tutela della fede pubblica, dall’altro richiede l’idoneità ingannatoria a danno dell’acquirente sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto elementi, questo, invece assente nell’articolo 517-quater C.p.

Come chiarito dalla Corte di cassazione, Sez. III, Sent., 23-03-2016, n. 28354, in merito all’articolo che il decreto legislativo novella «per l’integrazione delle condotte delittuose *non è richiesta l’idoneità delle indicazioni o delle denominazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori*, incentivando, in tal modo, gli interessi economici dei produttori titolati ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine, considerata la natura ampia concessa dalla norma. La punibilità dei delitti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 517-quater c.p. è condizionata dal comma 4° che richiede che *le indicazioni e le denominazioni siano oggetto di tutela secondo la normativa interna, comunitaria e internazionale in materia agroalimentare*», con possibile integrazione anche dei reati di cui agli artt. 473 o 474 C.p. (Sez. 5, n. 13767 del 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434 – 03 e la giurisprudenza ivi richiamata).

L'**articolo 22** introduce le sanzioni amministrative che si conformano allo specifico criterio di delega sopra richiamato ed a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lett. d) della legge n. 234/2012, nonché ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conformemente ai principi della delega, che individua dei limiti minimi e massimi dell'importo della sanzione, sono state previste sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a 250 euro e non superiore a 24.000 euro.

Nella determinazione dell'entità della sanzione si è, inoltre, tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Il regolamento (UE) 2023/2411 individua le medesime condotte illecite indicate all'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e che possono così riassumersi:

- utilizzo commerciale (diretto o indiretto) del nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione (laddove si tratti di prodotti comparabili ai prodotti registrati e possano, quindi, **sfruttare la notorietà del nome** protetto);
- condotte di **usurpazione e imitazione** (ossia contraffazione esplicita del nome registrato), anche se accompagnate da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, ed anche se l'origine vera del prodotto venga indicata;
- condotte di **evocazione** (derivanti anche solo dall'uso di segni figurativi), ossia contraffazione implicita del nome registrato, che si realizza tutte le volte in cui un qualsiasi elemento utilizzato possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia del nome registrato;
- **uso di indicazioni che possano trarre in inganno** il consumatore sull'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto;
- quale norma di chiusura, qualsiasi **altra pratica che possa indurre in errore** il consumatore sulla vera origine del prodotto.

In Italia, le norme applicative sui controlli in materia di DOP ed IGP e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni europee, sono dettate dal decreto legislativo n. 297/2004 che, fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, punisce talune delle condotte illecite con **sanzioni amministrative di tipo pecuniario**, nonché con la sanzione accessoria dell'**inibizione all'uso** della denominazione protetta, la cui inosservanza è comunque sanzionata.

Lo schema di decreto legislativo in esame propone un analogo regime sanzionatorio, adattato alla diversa fattispecie dei prodotti artigianali ed industriali, che si riassume nella **Tabella n. 1** di seguito.

Tabella n. 1 - Prospetto sanzioni art. 22				
Art. Regolamento	Articolo D.Lgs.	Fattispecie	Disvalore	Sanzione
art. 40, p.1, lettera a), I° periodo	Art. 21, c. 1	1. Uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione.	Medio alto	da 2.000,00 a 12.000,00
art. 40, p.1, lettera a), II° periodo	Art. 21, c. 2	2. Uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora l'uso di tale nome	Alto	da 3.000,00 a 18.000,00

		sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta.		
art. 40, p.1, lettera b), I° periodo	Art. 21, c. 3	3. Evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione.	Basso	da 500,00 a 3.000,00
art. 40, p.1, lettera b), II° periodo e lettera d)	Art. 21, c. 4	4. Usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, mediante utilizzo di espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o espressione simile.	Alto	da 3.000,00 a 18.000,00
art. 40, p.1, lettera c)	Art. 21, c. 5	5. Induzione in errore del consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta mediante apposizione di indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.	Molto alto	da 4.000,00 a 24.000,00
art. 41, p. 1	Art. 21, c. 6	6. Uso di un'indicazione geografica protetta per indicare una parte o componente di un prodotto, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione.	Medio alto	da 2.000,00 a 12.000,00
art. 48, p. 3 e 5	Art. 21, c. 7 - I° p.	7. Mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione ed utilizzo del simbolo dell'Unione prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica.	Basso	da 500,00 a 3.000,00
art. 48	Art. 21, c. 7 - II° p.	8. Errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione e dell'indicazione geografica.	Molto basso	da 250,00 a 1.500,00
art. 48, p. 4	Art. 21, c. 8	9. Collocazione del simbolo dell'Unione, dell'indicazione geografica o dell'abbreviazione IGP in modo ingannevole per il consumatore.	Medio alto	da 2.000,00 a 12.000,00
art. 51, p.6	Art. 21, c. 9	10. Prima immissione sul mercato di un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, non conforme al disciplinare di produzione.	Alto	da 3.000,00 a 18.000,00
art. 51, p.6	Art. 21, c. 10	11. Immissione sul mercato di un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, non conforme al disciplinare di produzione.	Molto alto	da 4.000,00 a 24.000,00
art. 51, p.7	Art. 21, c. 11	12. Impiego commerciale in maniera diretta o indiretta di un prodotto designato da un'indicazione geografica protetta non conforme al disciplinare di produzione.	Medio	da 1.000,00 a 6.000,00
-	Art. 21, c. 13	13. Mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 dell'art. 21 del D.Lgs.	Medio alto	12.000,00

Il comma 14 estende l'applicazione delle sanzioni previste ai casi di violazione della protezione delle indicazioni geografiche realizzati mediante l'uso del nome a dominio di un sito web utilizzato in attività economiche, nonché alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica e a quelle vendute tramite commercio elettronico o altre forme di vendita a distanza, in conformità all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411. La disposizione mira a garantire una tutela effettiva e uniforme delle indicazioni geografiche anche nei contesti digitali e nei flussi commerciali internazionali.

Il comma 15, invece, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, le informazioni pubblicitarie o commerciali relative a prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche, diffuse tramite servizi intermediari e piattaforme online, sono considerate contenuti illegali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act). I titolari dei servizi intermediari che non rimuovono tali contenuti sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 32-bis, della legge n. 249 del 1997. La norma rafforza così la cooperazione tra il sistema di tutela delle indicazioni geografiche e la disciplina europea in materia di servizi digitali, con l'obiettivo di contrastare la diffusione online di pratiche ingannevoli e tutelare i produttori legittimati.

L'**articolo 23** indica le autorità di accertamento e le modalità di irrogazione delle sanzioni, stabilendo che le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.

Il **Titolo VII** reca le disposizioni finali.

L'**articolo 24** disciplina la partecipazione all'associazione di produttori, prevedendo che gli organismi pubblici e altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, possono partecipare ai lavori delle associazioni di produttori in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

L'**articolo 25** nel dare attuazione alla delega legislativa (art. 25, comma 1, lett.e)) introduce alcune disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al richiamato regolamento, prevedendo l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure di reclutamento. Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 25, quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 26** prevede l'adozione di misure integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Tali misure sono finalizzate a introdurre specifici meccanismi volti a rendere più efficace la verifica

dei requisiti richiesti ai produttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal relativo disciplinare.

L'**articolo 27** prevede la clausola di invarianza finanziaria, fatta salva la copertura disposta dall'articolo 25, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753), ai sensi dell’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024».

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto per dare attuazione all’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024» che reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.

Il comma 2, dell’articolo 25 indica infatti i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell’esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234 del 2012.

Nello specifico, è stabilito che il decreto delegato deve:

- a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, a norma dell’articolo 12 del regolamento. Nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento, la norma stabilisce che al Ministero siano assicurate le relative funzioni;
- b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande, nel rispetto di quanto statuito dall’articolo 17 del regolamento;
- c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse,
- d) designare una o più autorità, caratterizzate dai requisiti dell’obiettività e dell’imparzialità, come responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento; la norma impone altresì la trasparenza nell’azione;
- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento 2023/2411, l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy nella



misura di un dirigente non generale e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, nelle more della procedura di reclutamento.

Il decreto legislativo in esame, ai predetti fini, provvede pertanto ad individuare l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, definisce le procedure per la presentazione, esame e valutazione delle domande, prevede la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 2023/2411 e designa le autorità di controllo.

Il decreto si compone di 27 articoli ed è suddiviso in 3 Capi e VII Titoli.

L'articolo 1 stabilisce il campo di applicazione del decreto.

La disposizione ha natura ordinamentale.

L'articolo 2, di natura ordinamentale, reca le definizioni e le abbreviazioni stabilendo che ai fini dell'attuazione del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 ed inoltre quelle indicate nell'ambito del medesimo articolo 2.

L'articolo 3 individua l'autorità competente per la fase nazionale, al comma 1, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento. Al comma 2, si stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione. Le attività saranno svolte attraverso il potenziamento della struttura della Direzione generale per la proprietà industriale di cui all'articolo 25 del presente decreto.



L'articolo 4 individua le modalità di deposito stabilendo al comma 1 che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel decreto, sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. Si tratta del portale telematico di deposito già istituito ed operativo e sul quale ogni anno vengono in media depositate on line tra le 150 e le 170 mila istanze. Il suo sistema informativo è stato già adeguato al fine di consentire dal prossimo 1° dicembre (obbligo disposto dal Regolamento UE 2023/2411) la presentazione delle domande di registrazione delle indicazioni geografiche. Tale disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica e la procedura amministrativa per l'esame, indicando anche gli elementi che in essa devono essere compresi, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411.

A riguardo si specifica che i compiti amministrativi nazionali saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Gli articoli da 7 a 11 recano la procedura amministrativa per l'esame delle domande e la disciplina del deposito dell'opposizione. Tali attività istruttorie saranno svolte dalla Divisione competente della DGPI UIBM.

Il Capo III (artt. da 12 a 16) reca la disciplina della procedura nazionale di decisione, la protezione temporanea e la registrazione dei nomi esistenti (queste ultime due fattispecie applicabili per astratto al sistema italiano). Tali attività istruttorie saranno svolte dalla Divisione competente della DGPI UIBM.

Per quanto attiene, in particolare, **all'articolo 14**, che indica le modalità di trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO, stabilendo che la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, si precisa che:

- 1) tale sistema informatico è sviluppato e gestito da EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale istituito dal Regolamento UE 2017/1001), autorità responsabile della



fase di registrazione a livello unionale e del mantenimento del Registro elettronico dell’Unione delle indicazioni geografiche artigianali e industriali;

- 2) il sistema informatico di EUIPO consiste in una piattaforma web (denominata “GI portal”), disponibile nelle 24 lingue UE, accessibile dagli esaminatori della DGPI-UIBM tramite login e password;
- 3) i file depositati attraverso il portale telematico dell’UIBM, che costituiscono la domanda di registrazione della IGP UE, verranno caricati dagli esaminatori UIBM sul “GI portal” tramite upload diretto e/o compilazione manuale di moduli via browser.

La trasmissione della domanda avviene tramite tale sistema informatico e non comporta, dunque, nessun onere di sviluppo informatico e di mantenimento da parte della DGPI-UIBM. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo IV (articoli 17 e 18) reca le disposizioni relative alla procedura di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione. Tenuto conto che la disciplina recata dai suddetti articoli riguarda esclusivamente la procedura di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, già incardinate presso la DGPI-UIBM.

Per quanto riguarda, invece, il parere non vincolante delle Regioni nell’ambito dell’esame dell’istanza presentata dal richiedente, si specifica che tale attività verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 19 riguarda la responsabilità dei produttori.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Con riferimento al sistema dei controlli di cui all’**articolo 20**, lo stesso tiene conto in parte delle competenze già esistenti in capo agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria nonché a quelle in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, individua l’autorità amministrativa competente in materia di controlli, nella stessa Direzione generale per la proprietà industriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, cui demandare i compiti di verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato al disciplinare di produzione dei prodotti designati dall’indicazione geografica. A tali nuovi adempimenti si provvede con le risorse



umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 2, dell'articolo 25, della legge n.91/2025 relativamente all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero.

Alla Guardia di finanza potranno essere delegati invece i compiti di controllo già rientranti nelle attribuzioni di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, in termini di monitoraggio sul mercato del corretto uso dei nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico. Tali eventuali attività della Guardia di finanza non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di compiti che ricadono nelle proprie prerogative operative.

L'articolo 21 riguarda le sanzioni penali ed introduce talune modifiche all'articolo 517-*quater* del Codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, le modifiche introdotte sono finalizzate ad estendere la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali ed industriali.

La disposizione ha natura ordinamentale.

L'articolo 22 introduce le sanzioni amministrative che si conformano allo specifico criterio di delega sopra richiamato ed a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Va precisato che le fattispecie di violazione che si introducono ai fini dell'applicazione delle nuove sanzioni amministrative sono inedite per cui sono da escludere minori entrate.

Con riferimento alla tipologia di violazioni introdotte con la citata disposizione, trattandosi di fattispecie di nuova istituzione, una volta entrate a regime le nuove disposizioni sulla registrazione europea di IGP relativi a prodotti italiani, il nuovo sistema sanzionatorio determinerà maggiori entrate in relazione ai relativi introiti, che prudenzialmente non vengono stimati.

Con riferimento invece alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, di cui all'**articolo 23**, il decreto legislativo fa salve le competenze in materia di accertamento, d'ufficio o su denuncia,



degli organi di polizia amministrativa e rinvia, per l'esame del rapporto prodotto in caso di accertamento di violazioni, alle Camere di commercio la cui attività di accertamento delle violazioni è svolta nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi.

In particolare, l'attività svolta dalle Camere di commercio non costituisce una nuova funzione in quanto per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state attribuite alle stesse competenze ispettive, prima assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'industria, commercio e artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali.

Infatti, con DPCM 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli U.P.I.C.A. alle Camere di commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie in diversi settori.

Inoltre, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio, conferma all'articolo 1, comma 2, lettera c), in capo agli Enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente.

Riguardo alle disposizioni di cui all'**articolo 24**, si tratta della conferma, anche nel quadro normativo nazionale, della facoltà prevista dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 2023/2411 di prevedere la partecipazione ai lavori di un'associazione di produttori anche di organismi pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori. Il presente decreto legislativo dispone che siano le associazioni dei produttori a prevedere, nei relativi statuti, l'eventuale partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori. In tal senso la previsione della partecipazione, essendo esclusivamente a titolo volontario, non comporta oneri aggiuntivi per gli organismi pubblici che ne dispongono in coerenza con gli interessi pubblici perseguiti e compatibilmente con le risorse di bilancio destinate al sostegno dei relativi settori economici.

Da ultimo, con riferimento alle disposizioni organizzative di cui all'**articolo 25** il decreto fa riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 25 comma 2, lettera e), della legge n. 91 del 13 giugno 2025 che dispone si provveda ad assicurare lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 adeguando la struttura organizzativa del Ministero



delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale e con il contestuale e corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

L'articolo in esame individua, pertanto, nell'ambito della DGPI – UIBM, un aggiuntivo ufficio dirigenziale non generale, competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP, e attribuisce le altre funzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo ad altri uffici, potendo contare sul reclutamento delle nuove risorse di personale assicurate con l'intervento legislativo.

La copertura finanziaria per il reclutamento e l'impiego di queste nuove unità di personale per il Ministero è stata quindi disposta dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 91/2025. Gli oneri finanziari derivanti dalla attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del presente decreto legislativo, per le relative annualità di riferimento, saranno pertanto assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse all'uopo stanziate dalla suddetta norma di legge, per un importo di euro 964.158 per l'anno 2025, e di euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026.

Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario, euro 49.811,53 *pro-capite*; per 1 dirigente di seconda fascia, euro 149.101,92 *pro-capite*; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540 *pro-capite* annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto).

Per il solo anno 2025 si prevedeva di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

Con riferimento **all'articolo 26** la disposizione prevede che siano adottate misure integrative e correttive volte a individuare meccanismi più efficaci per la verifica dei requisiti dei produttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal disciplinare, in conformità al regolamento (UE) 2023/2411 e nel rispetto del principio di semplificazione. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come già indicato nella sezione monitoraggio dell'AIR, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 27** reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta salva la copertura disposta dall'articolo 25, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 OTTOBRE 2023, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 25;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Principi generali

Capo I



ART. 1

(*Campo di applicazione*)

1. Il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

ART. 2

(*Definizioni e abbreviazioni*)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:

- a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
- b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;
- c) «codice della proprietà industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
- d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;
- f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;
- i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
- l) «documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411.

Titolo II

Individuazione dell'autorità nazionale

Capo I



ART. 3

(Individuazione dell'autorità competente per la fase nazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera *a*, e 22 del medesimo regolamento.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

Titolo III

Fase nazionale della procedura di registrazione

Capo I

Procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione

ART. 4

(Modalità di deposito)

1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.
2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.

ART. 5

(Domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-*bis* e 3-*quinquies*, del codice della proprietà industriale.
2. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:
 - a*) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
 - b*) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;



c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.

ART. 6

(*Esame delle domande*)

1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere.

2. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411:

a) la conformità ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;

b) la conformità ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;

c) la completezza delle informazioni previste:

1) all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;

2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;

3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.

3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni.

4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine è sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.

5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale.

6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.



Capo II
Procedura nazionale di opposizione

ART. 7
(*Deposito dell'opposizione*)

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica.
2. L'opposizione può essere basata su uno o più motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonché sulle fattispecie riconducibili agli articoli 43 e 44 del medesimo regolamento.
3. L'opposizione è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui è proposta l'opposizione;
 - b) i motivi su cui si fonda l'opposizione;
 - c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione;
 - d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprietà industriale, nonché l'elenco dei prodotti su cui è basata l'opposizione, se quest'ultima è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facoltà di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.

ART. 8
(*Esame dell'opposizione e decisione*)

1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresì, si dà avviso ad entrambe le parti della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi.
2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare:
 - a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti;
 - b) se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di



priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.
4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM può, in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.
5. Se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera *c*), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera *c*) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprietà industriale.
6. Se l'opposizione è basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
7. In caso di più opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima.
8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.

ART. 9 *(Sospensione della procedura di opposizione)*

1. Il procedimento di opposizione è sospeso d'ufficio:
 - a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - b) se l'opposizione è basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;
 - c) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
 - d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione è sospeso su istanza di parte:
 - a) se è pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;



- b) se è pendente un procedimento di nullità o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;
 - c) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 può essere successivamente revocata.
4. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorità la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

ART. 10 *(Estinzione della procedura di opposizione)*

1. La procedura di opposizione si estingue se:
 - a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1;
 - b) l'opposizione è ritirata;
 - c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;
 - d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
 - e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411;
 - f) è venuto meno l'interesse ad agire;
 - g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
 - h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

ART. 11 *(Ricorso)*

1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprietà industriale, con le modalità indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.

Capo III **Procedura nazionale di decisione**



ART. 12

(Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale)

1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta.
3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione è trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.

ART. 13

(Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica)

1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente può presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.
2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne dà comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

ART. 14

(Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO)

1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento.
2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.

ART. 15

(Protezione nazionale temporanea)



1. A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facoltà di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza.
3. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-*terdecies* del codice della proprietà industriale.
4. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 è trasmessa al richiedente ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». È vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411.
6. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

ART. 16

(Registrazione dei nomi esistenti)

1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea.
3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all'articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
4. La decisione di cui al comma 3 è trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi è reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-*terdecies* del codice della proprietà industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.



Titolo IV
Procedura di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione
Capo I

ART. 17

(Modifica del disciplinare)

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.
2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5, sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO.
3. La richiesta di modifica è presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonché del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori.
5. La divisione competente ha la facoltà di chiedere parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.
7. Quando la modifica è richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare è trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni.
8. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto.
9. La modifica del disciplinare segue le modalità di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6.
10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarità documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facoltà di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrono i presupposti.



ART. 18
(Cancellazione delle IGP registrate)

1. Chiunque abbia un interesse legittimo può presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
2. La cancellazione può essere altresì richiesta dal richiedente in nome del quale è stata registrata.
3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III.
4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO.
5. La divisione competente può avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.

Titolo V
Controlli e monitoraggio
Capo I

ART. 19
(Responsabilità dei produttori)

1. La verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilità di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

ART. 20
(Controlli)

1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorità amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM può delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411.
5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del



regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che può altresì essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.

Titolo VI

Adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Capo I

ART. 21

(*Sanzioni penali*)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
 - b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
 - c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».

ART. 22

(*Sanzioni amministrative*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.



5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantità accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali,



può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000.

14. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme *online*, sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, lettera *h*, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 32-bis della Legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 23

(*Autorità di accertamento e irrogazione delle sanzioni*)

1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.

Titolo VII

Disposizioni finali

Capo I

ART. 24

(*Partecipazione all'associazione di produttori*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

ART. 25

(*Disposizioni organizzative*)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di



personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unità per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unità per il personale appartenente alla area dei funzionari.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI – UIBM, dell'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonché ad attribuire ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo.

ART. 26

(*Disposizioni finali*)

1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la più efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.

ART. 27

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Dato a Roma, addì



Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

Regolamento (UE) 2023/2411

Entrata in vigore: 16 novembre 2024

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri): DG Grow, MIMIT

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, ai sensi dell'art. 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

Informazioni sul contesto generale relative al recepimento del Regolamento nell'ordinamento Giuridico nazionale: L'Italia non ha un proprio regime giuridico nazionale per la tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali. Pertanto deve creare ex novo il quadro giuridico di riferimento in linea con le disposizioni UE, per la sua applicazione dal 1 dicembre 2025.

Tabella di concordanza:

Aggiornata il:

Articolo/i/Paragrafo/i	Regolamento	Misure nazionali di recepimento**	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/<i>Link</i> alla versione consolidata se disponibile
	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i



1	Oggetto				Non richiede attuazione specifica
2	Obiettivi				Non richiede attuazione specifica
3	Ambito di applicazione	1	Campo di applicazione		
4	Definizioni	2	Definizioni e abbreviazioni		
5	Protezione dati				Non richiede attuazione specifica
6	Requisiti per l'indicazione geografica				Non richiede attuazione specifica
7	Procedura di registrazione	4	Modalità di deposito		
8	Richiedente	5	Domanda di registrazione		
9	Disciplinare di produzione				Non richiede attuazione specifica
10	Documento unico	5	Domanda di registrazione		
11	Documentazione accompagnamento della domanda	5	Domanda di registrazione		
12	Designazione dell'autorità competente	3	<i>Individuazione dell'autorità competente per la fase nazionale</i>		<p>1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli</p>



		articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento.	
		2. Il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.	
13	Presentazione della domanda	4	Modalità di deposito
14	Esame della domanda da parte dell'autorità competente	6	Esame delle domande
15	Procedura nazionale di opposizione	7	Deposito dell'opposizione
16	Decisione adottata nel quadro della fase nazionale	12	Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale
17	Efficienza delle procedure		
18	Protezione nazionale temporanea	15	Protezione nazionale temporanea
19	Dispensa dalla fase nazionale		Non richiede attuazione specifica
			Non richiede attuazione specifica



20	Registrazione diretta	14	Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO	Non richiede attuazione specifica
21	Registrazione			
22	Presentazione delle domande all'Ufficio	14	Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO	Non richiede attuazione specifica
Capo 3 (artt. 21-39)	Procedure a livello di Unione e compiti dell'Ufficio			Non richiede attuazione specifica
Sezione 1	Procedure a livello di Unione			Non richiede attuazione specifica
Sezione 2	Organizzazione e compiti dell'Ufficio			Non richiede attuazione specifica
40	Protezione delle indicazioni geografiche			Non richiede attuazione specifica
41	Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti			Non richiede attuazione specifica
42	Termini generici			Non richiede attuazione specifica
43	Omonimi			Non richiede attuazione specifica
44	Relazione tra indicazioni geografiche e marchi			Non richiede attuazione specifica
45	Competiti delle associazioni dei produttori			Non richiede attuazione specifica
46	Protezione dei diritti di indicazione geografica nei nomi di dominio			Non richiede attuazione specifica
47	Diritto d'uso			Non richiede attuazione specifica
48	Simbolo dell'Unione, indicazione e abbreviazione			Non richiede attuazione specifica
49	Ambito di applicazione	20	Controlli	
50	Designazione delle autorità competenti	20	Controlli 1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle	



	<p>imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411.</p> <p>2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p>3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorità amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411.</p> <p>4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM -</p>
--	---



	<p>può delegare talune funzioni afferenti ai controlli ad uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411.</p> <p>5.Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo regolamento (UE), il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che può altresì essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM - di cui al precedente comma 3.</p>
--	--



51	Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull'autodichiarazione	19	Responsabilità dei produttori	
52	Verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un'autorità competente o di organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche	20	Controlli	
53	Verifica della conformità al disciplinare di produzione di prodotti originari di un paese terzo			Non richiede attuazione specifica
54	Monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato	20	Controlli	
55	Delega delle funzioni afférenti ai controlli	20	Controlli	
56	Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche			Non richiede attuazione specifica
57	Obblighi delle autorità competenti deleganti			Non richiede attuazione specifica
58	Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi di certificazione dei prodotti e persone fisiche			Non richiede attuazione specifica
59	Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti			Non richiede attuazione specifica
60	Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online	22 (comma 15)	Sanzioni amministrative	
61	Sanzioni	21(sanzioni penali) e 22 (sanzioni amministrative)	Sanzioni penali 1.All'articolo 517-quater del codice penale sono applicate	



	le modificazioni: -alla rubrica, dopo la parola «agroalimentari», sono aggiunte le seguenti «, artigianali e industriali»; -al comma 1, dopo la parola «agroalimentari», sono aggiunte le seguenti «, artigianali e industriali»; -al comma 4, dopo la parola «agroalimentari», sono aggiunte le seguenti «, artigianali e industriali».	
62	Assistenza reciproca e cooperazione	Non richiede attuazione specifica
63	Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001	Non richiede attuazione specifica
64	Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753	Non richiede attuazione specifica
65	Tasse	La procedura di registrazione è gratuita. Tale scelta scaturisce dalla considerazione che per il numero dei potenziali beneficiari, stimato in un numero massimo di 130 associazioni di piccoli e medi imprenditori, il gettito di entrata per lo Stato sarebbe irrisonio. E' prevista pertanto l'esigenza di ridurre al massimo gli oneri



(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espresi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.



RELAZIONE AIR

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753), ai sensi dell’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024».

Amministrazione competente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Referente dell’amministrazione competente: Dirigente della Divisione I – Affari giuridici, normativi e amministrativi della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell’intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l’opzione scelta e i relativi impatti).

Motivazioni dell’intervento. L’attività normativa in oggetto costituisce un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, entrato in vigore il 16 novembre 2023, che istituisce una protezione a livello dell’UE delle IG per i prodotti artigianali e industriali - come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc a revisione.

In questo modo il legislatore comunitario ha inteso integrare la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell’Unione europea.

La protezione delle IG per tali prodotti è finalizzata a sostenere gli artigiani e i produttori, specialmente le PMI, e a promuovere e tutelare il loro know-how tradizionale a livello dell’UE, nel rispetto delle norme europee in materia di concorrenza.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) svolgerà un ruolo importante assieme agli Uffici Brevetti e Marchi degli Stati membri, nell’attuazione del nuovo sistema di protezione. Agli Uffici nazionali è infatti demandata la fase nazionale della procedura che si conclude con la fase di registrazione presso l’EUIPO delle IG artigianali e industriali.

Gli obiettivi perseguiti. La legge 13 giugno 2025, n. 91, di delegazione europea 2024, all’articolo 25, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411 che entrerà in vigore a far data dal primo dicembre 2025. Entro tale data il nostro Paese dovrà dotarsi di un quadro di riferimento su scala nazionale nonché impostare le procedure che consentano alle aziende di conseguire le indicazioni geografiche protette dei prodotti industriali ed artigianali.

I criteri individuati nella legge di delegazione europea, impongono di designare il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche. A tal fine, la legge delega ha statuito che al Ministero siano attribuite le relative funzioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento. Inoltre, al decreto delegato si demanda la definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide, l’adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, la designazione di una o più autorità come responsabili dei controlli, in particolare rispetto ai singoli disciplinari delle IG.

Le consultazioni effettuate. I principali contenuti dello schema di decreto legislativo sono stati di volta in volta annunciati agli stakeholders coinvolti nelle numerose iniziative di divulgazione delle opportunità

derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411, molte delle quali sono state svolte in consessi regionali alla presenza dei rappresentanti delle categorie degli artigiani e degli industriali interessate. Da ultimo, in data 23 luglio è stato organizzato un evento di presentazione dei principali contenuti dello schema di decreto legislativo in corso di definizione alla presenza di tutte le associazioni rappresentative delle imprese industriali ed artigianali che operano nel settore delle IG no food. Dall'evento è emersa piena condivisione delle scelte operate con riferimento alle procedure per la presentazione delle domande, al coinvolgimento delle Regioni nella fase istruttoria, nonché dell'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo e degli attori coinvolti nell'organizzazione dei controlli, della vigilanza del mercato e dell'irrogazione delle sanzioni.

L'opzione scelta e i relativi impatti. L'opzione individuata, attraverso la legge delega e lo schema di decreto legislativo emanato, di individuare una fase nazionale attraverso la designazione di una autorità preposta e l'individuazione di procedimenti chiari per l'esame delle domande nella fase nazionale, costituisce l'opzione maggiormente tutelante per il sistema nazionale delle indicazioni geografiche artigianali ed industriali. L'opzione zero sarebbe infatti rappresentata dalla dispensa dalla fase nazionale di cui all'art. 19 del regolamento (UE) 2023/2411 che comporterebbe la mancanza di un'autorità competente, l'assenza di esame delle domande a livello nazionale e la presentazione di eventuali domande direttamente all'EUIPO, senza una mediazione nazionale.

La scelta operata con lo schema di decreto è invece l'unica in grado di valorizzare il ricco patrimonio di produzioni tipiche che caratterizza i principali comparti del Made in Italy (tessile, abbigliamento, calzature, legno, arredo, ceramica artistica e tradizionale, oreficeria, gioielli, strumenti musicali, etc).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

Il 16 novembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753. Il Regolamento istituisce un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) UE per i prodotti artigianali e industriali valida contemporaneamente in tutto il mercato interno e ne prevede il riconoscimento attraverso una procedura uniforme. Alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sarà quindi possibile applicare, su base volontaria, il simbolo IGP dell'Unione, già in uso da molti anni per le "indicazioni geografiche protette" nel settore agroalimentare, delle bevande spiritose e dei vini. Per favorire la diffusione della nuova forma di tutela prevista dall'Unione per i prodotti tipici artigianali ed industriale il Legislatore è intervenuto di recente con la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"*, che agli articoli da 42 a 46 introduce misure ricognitive e promozionali per favorire l'associazionismo e i disciplinari di produzione necessari al riconoscimento dei prodotti artigianali o industriali tipici.

Il Regolamento sarà operativo a far data dal primo dicembre 2025 ed entro tale data il nostro Paese dovrà dotarsi di un quadro di riferimento su scala nazionale nonché impostare le procedure che consentano alle aziende di conseguire le indicazioni geografiche protette dei prodotti industriali ed artigianali. La procedura di registrazione dei predetti titoli di proprietà industriale prevista dal Regolamento prevede una prima fase gestita a livello nazionale che si sostanzia nella presentazione delle domande di I.G.G da parte dei produttori alle autorità competenti designate dagli Stati membri. Le predette autorità avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione.

Il provvedimento in esame valorizza la normativa già esistente a livello territoriale finalizzata alla promozione e salvaguardia delle attività artigianali in quanto innalza il livello di tutela applicabile al livello dell’Unione europea.

Nel nostro Paese, prima dell’entrata in vigore della disciplina europea, la valorizzazione dei prodotti artigianali e industriali tipici era infatti affidata ad una ricca produzione normativa a livello regionale volta alla tutela dei mestieri e al sostegno per il mantenimento delle produzioni artigianali.

Un sistema di protezione analogo a quello attualmente previsto dal regolamento 2023/2411 è stato in qualche misura anticipato dalla legge n. 188 del 1990, con la quale è stata conferita piena tutela alla denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, mediante l’apposizione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”.

La bozza di decreto legislativo in oggetto si inserisce, tuttavia, in un contesto normativo europeo nel quale, fino ad oggi, sono state tutelate le ‘eccellenze locali’ in relazione ai soli prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (cfr. regolamento (UE) n. 1151/2012).

L’analisi delle esigenze economiche, sociali e territoriali è stata supportata da evidenze di tipo quantitativo costituite da un’indagine ricognitiva condotta in passato dalla CNA dalla quale è emerso un quadro dettagliato del radicamento territoriale delle produzioni; su scala nazionale, sono presenti circa 130 prodotti artigianali tipici, fortemente legati alle tradizioni locali e rappresentativi dell’identità produttiva dei singoli territori, che al momento costituiscono i potenziali candidati ad ottenere la Indicazione geografica protetta. Si tratta di produzioni che spaziano dalla ceramica artistica e tradizionale alla lavorazione del legno e del ferro battuto, dai tessuti e abiti su misura fino alle creazioni orafe. Ogni area geografica presenta una propria specializzazione, frutto di secoli di storia, di conoscenze tramandate e di una cultura del lavoro che costituisce una parte essenziale del patrimonio materiale e immateriale italiano.

Per quanto riguarda, invece, il peso economico e occupazionale dell’intero settore artigiano, secondo le stime della CNA e di altre fonti istituzionali (Unioncamere, ISTAT), il comparto artigiano nel suo complesso conta:

- oltre 1,3 milioni di imprese attive, pari a circa il 20% del totale delle aziende italiane;
- più di 3 milioni di addetti, con un’incidenza significativa sull’occupazione locale, in particolare nei piccoli comuni e nei distretti produttivi;
- una quota di export artigiano che, seppur variabile per comparto, rappresenta oltre il 10% del totale delle esportazioni manifatturiere italiane.

A livello nazionale possono quindi considerarsi destinatari diretti dell’intervento normativo le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, costituite in qualsiasi forma giuridica. Va sottolineato che si tratta dell’avvio di un processo in considerazione del fatto che sono pochissime le associazioni dei produttori già costituite con riferimento ai potenziali prodotti tipici candidabili a IGP.

In aggiunta, possono essere considerati destinatari indiretti i soggetti che, in regime concorrenziale rispetto alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica, svolgono individualmente la medesima attività produttiva riferita agli stessi prodotti industriali e artigianali.

Destinatari indiretti dell’intervento in oggetto sono altresì le realtà territoriali (Regioni, Comuni, Province ecc.) al cui interno il legame tra qualità e origine geografica del prodotto consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali, con un evidente vantaggio in termini di reputazione collegata al luogo di origine.

Si segnalano infine, quali ulteriori destinatari indiretti, i consumatori finali ai quali saranno garantite informazioni affidabili in ordine all’autenticità delle produzioni artigianali e industriali.

Con riferimento alla concreta attivazione delle procedure amministrative per l’esame delle domande per il riconoscimento delle IGP a livello nazionale, si segnala che nelle more dell’adozione del decreto ministeriale con cui verranno attribuiti i compiti amministrativi nazionali ad un nuovo ufficio della Dgpi-Uibm, le funzioni verranno svolte dall’amministrazione con l’attuale dotazione organica.

Da ultimo si specifica che, con riguardo alle previsioni della legge n. 206/2023, in particolare gli articoli 45 e 46, in merito alla procedura di concessione del contributo ministeriale per la stesura del disciplinare sono stati depositati alle CCIAA soltanto 6 disciplinari da parte di altrettante associazioni dei produttori che **hanno**

poi ottenuto nel mese di novembre 2024 l'erogazione del contributo da parte della DGPI-UIBM nel limite massimo di 30.000 euro cadauno.

Tuttavia, deve essere specificato che attualmente non vi è alcun obbligo di depositare i disciplinari di produzione presso le CCIAA, la previsione della disposizione recata dalla legge sul made in Italy aveva una finalità diversa (di carattere promozionale e di sostegno del percorso di avvicinamento alle IGP disciplinate dal regolamento unionale) e, soprattutto, non è collegata alla procedura amministrativa nazionale della fase di registrazione europea della IGP, che, invece, viene disciplinata dal presente decreto legislativo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

L'obiettivo della proposta è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione. La proposta mira a migliorare la posizione dei produttori ai fini della protezione nell'Unione dei prodotti artigianali e industriali dalla contraffazione e per offrire loro incentivi a investire in tali prodotti. Essa intende altresì migliorare la visibilità sui mercati dei prodotti artigianali e industriali autentici a vantaggio dei consumatori. Le regioni in cui operano i produttori dovrebbero beneficiare della protezione prevista per i prodotti tipici e poter sviluppare il loro potenziale turistico per mantenere e attrarre forza lavoro qualificata e salvaguardare il proprio patrimonio culturale. La proposta si basa sulla protezione specifica delle IG, che comporta la collaborazione tra produttori e autorità pubbliche nell'elaborazione dei disciplinari. Tale impostazione è intesa in particolare a vantaggio delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI) che non dispongono di risorse per elaborare nuovi disciplinari.

A tal fine l'intervento normativo ha come obiettivo specifico quello di individuare l'assetto organizzativo delle autorità preposte all'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 designando, in primo luogo, l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali tipici, alla quale saranno attribuite le relative funzioni inerenti l'istruttoria della domanda e la conseguente fase di opposizione, in modo da garantire l'efficienza, la prevedibilità nonché la celerità delle predette procedure amministrative.

Ulteriori obiettivi specifici della proposta di delega sono la designazione di una o più autorità competenti responsabili di tutti i controlli necessari per la verifica della conformità al disciplinare del prodotto designato, il necessario adeguamento del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento europeo e l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy mediante il ricorso alle necessarie risorse umane preposte all'espletamento delle attività aggiuntive volte a garantire l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa europea.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

L'estensione del sistema di protezione delle indicazioni geografiche IG anche ai prodotti artigianali e industriali - fino ad oggi limitato ai soli prodotti agricoli ed alimentari - costituisce una novità a livello tanto nazionale quanto unionale.

Per tale ragione non si hanno indicatori utili a stimare ex ante gli effetti attesi dell'intervento normativo.

Tuttavia alcuni elementi informativi possono essere considerati utili indicatori dell'efficacia dell'intervento oggetto di delega. In particolare, rispetto all'universo dei 130 prodotti tipici rilevati dalla cognizione della CNA, potrà essere svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy un'attività di monitoraggio ex post del numero di prodotti tipici che si sono effettivamente candidati alla registrazione del titolo di IGP e quindi una verifica dei risultati ottenuti con l'attuazione dell'intervento normativo attraverso un'estrazione di dati dal sistema di deposito telematico appositamente istituito ed in particolare il numero delle domande di registrazione delle II.GG ricevute, il numero di decisioni adottate a livello nazionale e i tempi di conclusione del procedimento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l’opzione zero, considerate nel corso dell’analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l’opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

La scelta dell’opzione zero comporterebbe il mancato adeguamento del quadro normativo ai principi enunciati dal regolamento europeo n. 2411/2023 al quale la norma di delega è collegata attraverso l’adozione del decreto e di cui rappresenta l’attuazione ordinamentale. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile in quanto in una realtà così ricca di prodotti tipici che costituiscono un’eccellenza del Made in Italy, l’opzione zero verrebbe rappresentata dalla dispensa dalla fase nazionale di cui all’art. 19 del regolamento (UE) 2023/2411 e quindi l’assenza di un’autorità competente, l’assenza di esame delle domande a livello nazionale e la valutazione direttamente in capo all’EUIPO. È evidente che la scelta operata con lo schema di decreto è l’unica in grado di valorizzare il ricco patrimonio di produzioni tipiche che caratterizza i principali comparti del Made in Italy (tessile, abbigliamento, calzature, legno, arredo, ceramica artistica e tradizionale, oreficeria, gioielli, strumenti musicali, etc). Lo svolgimento della fase nazionale costituisce l’opportunità per una riconoscenza e risoluzione degli specifici interessi regionali.

Non risulta percorribile neanche l’ipotesi della deregolazione o semplificazione, ossia lo snellimento di norme già esistenti.

Per quanto riguarda nello specifico le scelte operate con riferimento alle procedure di esame della domanda di registrazione di IGP riportate nello schema di decreto legislativo, si evidenzia che trattandosi di un titolo di proprietà industriale, la scansione temporale, le fasi dell’istruttoria e lo svolgimento dell’opposizione seguono in generale lo schema tipico della procedura di esame dei marchi. Specifiche scelte sono poi state fatte sulla base dell’esempio dell’omologo titolo nel settore agroalimentare, che rappresenta un modello di efficacia ormai consolidato, esistendo da oltre trent’anni. Alcune scelte si sono discostate da tale modello al fine del perseguitamento di una maggiore efficienza delle procedure, espressamente richiamata nel Regolamento (UE) 2023/2411. È questo il caso per esempio della richiesta di parere alle Regioni, previsto anche nella procedura nazionale per le IG agri. Tuttavia mentre per queste il parere è vincolante, per le IGP artigianali si è preferito optare per un parere non vincolante (“la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere”), in considerazione della diversa natura del settore produttivo con un numero di imprese, specie artigiane, e territori coinvolti di gran lunga inferiore anche per impatto alle filiere dell’agroalimentare.

Altra scelta operata riguarda la facoltà attribuita allo Stato Membro dal Regolamento (UE) 2023/2411 di consentire l’allargamento della partecipazione ai lavori delle associazioni. Lo schema di decreto legislativo prevede quindi che le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici (che comprendono le amministrazioni territoriali) ed altri portatori di interessi. Si ritiene che in questo modo l’IGP, che conferisce un diritto collettivo per l’uso di una denominazione su prodotti che hanno un legame con il territorio, possa tener conto di tutte le istanze espressione dell’area geografica di provenienza.

Con riferimento alla protezione nazionale temporanea, si evidenzia che il regolamento (UE) 2023/2411 lascia allo Stato membro la facoltà di concederla. La scelta operata attraverso lo schema di decreto legislativo è quella di esercitare tale facoltà, in modo da dare protezione immediata all’IG sul territorio nazionale in attesa della decisione di registrazione da parte di EUIPO, e di valorizzare da subito i prodotti artigianali e industriali a denominazione geografica anche agli occhi dei consumatori.

Infine, con riferimento alla configurazione del sistema dei controlli, si è optato per l’opzione della verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione (e non per i controlli effettuati tramite organismi di certificazione), in quanto si ritiene sia l’opzione meno onerosa per i produttori, rappresentanti prevalentemente da micro e piccole imprese. La stessa opzione è risultata d’altra parte

preferita dagli stessi operatori italiani del settore artigianale e industriale, che si erano espressi a suo favore già nelle consultazioni realizzate dalla Commissione europea in fase di definizione del Regolamento (UE) 2023/2411 e che hanno ribadito questa preferenza in tutte le occasioni di confronto preliminari alla stesura del decreto legislativo. L'opzione prescelta consente di rendere il nuovo sistema IGP massimamente accessibile ai produttori, permettendo loro di realizzare più facilmente i vantaggi che promette di avere.

Ne deriva che il presente decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, rappresenta l'unica possibilità percorribile per dare attuazione allo stesso e costituisce al contempo la soluzione più efficace in termini di disponibilità di risorse ma anche in termini di efficacia dell'intervento. Per tale ragione, si rende necessaria l'adozione di una normativa nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata del 1 dicembre 2025.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*
- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- *distribuzione temporale degli effetti considerati.*

L'intervento normativo ha come destinatari le PMI che, anche in zone rurali svantaggiate, hanno sviluppato sul territorio prodotti tipici di qualità, nonché competenze e saper fare artigianali di alto livello, consentendo loro di avere uno strumento unico per tutelare l'immagine e la reputazione all'interno dei mercati europeo ed internazionale e promuovendone la visibilità e riconoscibilità presso il consumatore. Le disposizioni in oggetto rivestono infatti uno specifico interesse soprattutto per le categorie produttive che più direttamente si ricollegano ai comparti tipici del Made in Italy (tessile, abbigliamento, calzature, legno, arredo, ceramica artistica e tradizionale, oreficeria, gioielli, strumenti musicali, etc).

La proposta di norma non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese in quanto le produzioni oggetto di riconoscimento sono già conosciute ed apprezzate dal consumatore ma non ancora investite della tutela assicurata alle Indicazioni geografiche.

La proposta di decreto legislativo non prevede obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti. La proposta di decreto legislativo è perfettamente in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. La proposta di decreto legislativo che sarà utilizzata principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (MPMI), è stata elaborata tenendo conto delle esigenze specifiche di questo target. Stando ai risultati della consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea nel periodo 29 luglio-20 novembre 2024 tra gli stakeholder dell'artigianato e dell'industria, il 91% dei rispondenti (imprese, associazioni imprenditoriali e gruppi di produttori), ha affermato che la decisione di presentare domanda per una IG artigianale e industriale dell'UE dipende solo o principalmente dal livello delle tasse applicate dalle autorità competenti nelle procedure di deposito e registrazione. Pertanto lo schema di decreto legislativo prevede

costi di registrazione molto contenuti e istituisce procedure semplici per la registrazione e la gestione delle nuove IG, mantenendo al minimo l'onere amministrativo per le MPMI.

B. Le IG certificano la qualità determinata dall'origine geografica. I prodotti artigianali e industriali ammissibili all'IG sono inoltre pochissimi (tra 300 e 800 nell'Unione), mentre abbondano i sostituti, somiglianti dal punto di vista funzionale, non protetti da IG. I produttori concorrenti possono entrare nel mercato e produrre sostituti protetti da IG solo se soddisfano i criteri previsti. Per queste ragioni è molto improbabile che la proposta determini o aumenti un potere di mercato. Per contro la proposta garantisce una concorrenza leale tra i produttori perché contiene norme che li responsabilizza rispetto alla completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni sui loro prodotti a nome IGP e norme che prevengono e puniscono usi ingannevoli e fraudolenti del nome protetto, aiutando così i consumatori a riconoscere i prodotti autentici.

I prodotti artigianali e industriali protetti da IG sono prodotti di fiducia d'alta gamma. Si basano sulla tradizione, veicolano informazioni sulla loro origine geografica e rispondono alla domanda specifica di consumatori che attribuiscono valore a queste qualità specifiche (ad esempio alle tecniche di fabbricazione manuale). Sebbene il prezzo dei prodotti IGP sia più alto rispetto ai succedanei non IGP, il valore degli stessi percepito dai consumatori è più elevato in ragione della loro più elevata qualità. Questo dovrebbe portare ad un aumento della domanda per gli stessi prodotti, che a sua volta compenserebbe l'erosione del surplus del consumatore determinato dal maggior prezzo, se non addirittura un aumento del surplus stesso. Tale effetto, coerente con la teoria economica, può essere misurato solo ex post. Tuttavia esistono già ricerche riguardanti le IG agroalimentari (per esempio una ricerca della LUISS Business School del 2024) che attestano una disponibilità dei consumatori a pagare di più i prodotti a nome IGP (il differenziale di prezzo accettabile è compreso tra il 6% e il 15%), e indicano il potenziale di crescita del valore percepito che potrebbe avere effetti positivi sulla domanda. Si ritiene che tali effetti possono manifestarsi anche per le IGP artigianali e industriali.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Ne deriva che il presente decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, rappresenta l'unica possibilità percorribile per dare attuazione allo stesso e costituisce al contempo la soluzione più efficace in termini di disponibilità di risorse ma anche in termini di efficacia dell'intervento. Per tale ragione, si rende necessaria l'adozione di una normativa nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata del 1 dicembre 2025.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy è soggetto attivo dell'intervento legislativo e non si ravvisano fattori che possano limitare l'attuazione concreta dell'intervento normativo attribuita alla competente Direzione generale e la sua efficacia.

La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, ha specifiche competenze in materia di interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, gestisce ed intraprende relazioni con le istituzioni e gli organismi europei ed internazionali in materia di proprietà industriale. Tra le altre competenze, si annoverano anche quelle relative alle attività di studio e analisi, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilità), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto; le attività di studio e analisi, registrazione dei

disegni e modelli; l'attività di studio e analisi, registrazione dei marchi nazionali ed internazionali; la tenuta dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi; la gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi; la gestione dei procedimenti di nullità e decadenza.

Al fine quindi di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi è l'organo amministrativo istituzionalmente deputato alla realizzazione delle attività amministrative relative alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ed a cui competono anche le procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione.

La procedura di registrazione prevista dal Regolamento risulta articolata in due fasi, una a livello nazionale e l'altra a livello dell'Unione. Nella prima fase i produttori dovranno presentare le proprie domande di II.GG. all'autorità competente, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le richieste all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione.

Al fine quindi di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, l'art. 25 della legge 13 giugno 2025, n 91 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" ha previsto una dotazione di un dirigente e n. 10 funzionari, preposte all'espletamento delle seguenti attività aggiuntive, alle quali non è possibile darvi seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili.

L'ufficio dirigenziale che si prevede di istituire sarà competente per le attività relative:

- alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali ed artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle II.GG. artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale;
- alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari delle II.GG.

Si ritiene, pertanto, che la dotazione organica prevista, che prevede la distribuzione nei vari profili professionali del personale, dirigenziale e non dirigenziale, sia congrua per lo svolgimento delle funzioni istituzionali spettanti al Ministero delle imprese e del Made in Italy per la realizzazione di un sistema autonomo e coerente di IG per i prodotti artigianali e industriali come previsto dal regolamento 2023/2411.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Ai fini del monitoraggio, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di amministrazione competente, valuterà l'adeguatezza dell'assetto organizzativo così strutturato monitorando - attraverso un'estrazione di dati dal sistema di deposito telematico appositamente istituito - il numero delle domande di registrazione delle II.GG ricevute, il numero di decisioni adottate a livello nazionale e i tempi di conclusione del procedimento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;

2. *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
3. *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
4. *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

I principali contenuti dello schema di decreto legislativo sono stati di volta in volta annunciati agli stakeholders coinvolti nelle numerose iniziative di divulgazione delle opportunità derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411, molte delle quali sono state svolte in consessi regionali, alla presenza dei rappresentanti delle categorie degli artigiani e degli industriali interessate.

Di seguito un elenco dei principali incontri tenuti dalla Direzione generale sul tema dell'attuazione del regolamento:

- 18 marzo 2025 Webinar con Associazione italiana delle città della ceramica
- 14 aprile 2025 Seminario a Firenze della regione Toscana
- 15 aprile convegno nazionale Mimit a Roma
- 7 maggio convegno regionale a Bolzano delle camere di commercio di Bolzano e Trento
- 7 giugno workshop a Savona della Camera di commercio delle riviere di Liguria
- 1 luglio convegno a Venezia dell'Università Ca Foscari

Infine, in data 23 luglio si è tenuto presso il Dipartimento mercato e tutela del Ministero, un evento di presentazione dei principali contenuti dello schema di decreto legislativo in corso di definizione anche al fine di informare preliminarmente il coordinamento delle regioni e le associazioni di categoria. All'incontro hanno partecipato tutte le associazioni rappresentative delle imprese industriali ed artigianali che operano nel settore delle IG no food le quali hanno espresso piena condivisione sulle scelte operate con riferimento alle procedure per la presentazione delle domande, alla previsione del parere delle Regioni da esprimere nella fase istruttoria, nonché con riferimento all'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo ed alla individuazione degli attori coinvolti nell'organizzazione dei controlli, della vigilanza del mercato e dell'irrogazione delle sanzioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

In data 24/10/2024 con ordine di servizio n. 783 è stato costituito il gruppo di lavoro per la predisposizione del provvedimento attuativo delle IG non agri, coordinato dal Direttore generale della DGPI -UIBM. Il gruppo di lavoro non si è avvalso di consulenze esterne, ma ha visto il coinvolgimento diretto dei dirigenti e dei funzionari dei seguenti uffici della DGP-UIBM:

- Divisione I. Affari giuridici, normativi e amministrativi, competente in materia di elaborazione di normativa nazionale in materia di proprietà nazionale;
- Divisione III. Servizi per l'utenza, competente in materia di gestione dei sistemi informativi, degli applicativi e delle banche dati dell'UIBM sui titoli italiani di proprietà industriale;
- Divisione IV. Affari europei e internazionali, gestisce i rapporti istituzionali con l'Unione europea e con tutte le organizzazioni dell'Unione ed internazionali competenti in materia di proprietà industriale, fra cui l'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);
- Divisione VI. Marchi, disegni e modelli, competente in materia di esame delle domande di registrazione per marchi nazionali d'impresa, disegni e modelli.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in Italy.

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, ai sensi dell’articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Legge di delegazione europea 2024».*

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’attività normativa in oggetto costituisce un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, entrato in vigore il 16 novembre 2023, che istituisce una protezione a livello dell’UE delle IG per i prodotti artigianali e industriali - come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc a revisione.

La protezione delle IG per tali prodotti è finalizzata a sostenere gli artigiani e i produttori, specialmente le PMI, e a promuovere e tutelare il loro know-how tradizionale a livello dell’UE, nel rispetto delle norme europee in materia di concorrenza.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) svolgerà un ruolo importante assieme agli Uffici Brevetti e Marchi degli Stati membri, nell’attuazione del nuovo sistema di protezione. Agli Uffici nazionali è infatti demandata la fase nazionale della procedura che si conclude con la fase di registrazione presso l’EUIPO delle IG artigianali e industriali.

Lo schema di decreto legislativo è coerente con il programma di Governo in quanto è finalizzato all’estensione della valorizzazione e tutela a livello europeo già prevista per le eccellenze locali dei prodotti agroalimentari, e dei vini e bevande spiritose anche i prodotti artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa nazionale rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell’Unione Europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In attuazione del contenuto della delega legislativa che, all’art. 25, comma 2, lett. c) della legge n.91/25, prevede l’obbligo di adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, l’articolo 21 ha introdotto talune modifiche all’art. 517-quater del codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, le modifiche introdotte sono

finalizzate ad estendere la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali ed industriali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La proposta di norma di delega non si pone in contrasto con i principi costituzionali, ma anzi dà attuazione all'articolo 45 della Costituzione che “sancisce la Tutela e lo Sviluppo dell'Artigianato, quale Patrimonio Economico e Culturale dei nostri Territori e delle nostre Comunità”.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali, ma valorizza la normativa già esistente a livello territoriale finalizzata alla valorizzazione e tutela delle attività artigianali in quanto innalza il livello di tutela applicabile al livello dell'Unione europea.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si tratta di materia soggetta a normativa dell'Unione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento essendo l'unica proposta di norma in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma ne costituisce attuazione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio proposto è conforme agli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenti giudizi innanzi la Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenti giudizi innanzi la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano significative linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea in quanto il Regolamento del quale si intende dare applicazione, entrato in vigore il 16 novembre 2023, trova applicazione in data 1° dicembre 2025, termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative. I riferimenti normativi riguardano il predetto regolamento di immediata applicazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

L'articolo 21 dello schema di decreto, dando applicazione all'articolo 40, p. 1, lettera c) del regolamento, con riferimento alle sanzioni penali ha introdotto talune modifiche all'art. 517-quater del codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare le modifiche introdotte sono finalizzate ad estendere la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali ed industriali.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento ha novellato l'art. 517-quater del codice penale nei termini descritti al punto 2) della Parte III della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e, conseguentemente, non sono state introdotte norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non risultano introdotte disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano ulteriori deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi successivi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati i dati aggiornati già in possesso delle Amministrazioni interessate e, pertanto, non è stato necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche.

.

